

dovessero durare che tanto tempo, quanto quelli in luogo dei quali erano stati eletti, se non fosse stato altrimenti specificato. Ma più esplicitamente è chiarito il concetto della contumacia dalle leggi del Maggior Consiglio 13 maggio 1408 e 23 marzo 1419. Nella prima proclamandosi, che siccome gli antichi fra le altre cose aveano sempre vigilato *ad firmandam in omnibus aequalitatem*, e provveduto che gli ufficiali e giudici *ut quam plures esse posseat, participarent de honoribus et beneficiis*, dovessero star fuori dall'ufficio dopo compito un anno, ovvero per tanto tempo quanto durava l'ufficio, decretavasi una contumacia di sei mesi per i Quaranta.

Nella seconda legge, sembrando forse che tali massime venissero trascurate, vengono ribaditi gli stessi principii; e deplorandosi dapprima che si potessero rieleggere allo stesso uffizio gli stessi individui, i quali potevano così godere tal vantaggio per parecchi anni, si giudica *bonum sit in omnibus aequalitatem servare, ut omnes participent de officiis nostris*, e si prescrive che la vacanza di un ufficio duri per tanto tempo, per quanto era stato dall'ultimo titolare occupato.

Una legge del 17 aprile 1506 del Maggior